ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA
SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA
" P.LALATTA – E.CAVATORTA – P. PERSEVALLI "
via Burla n. 282 - 43122 PARMA
anpdiparma@gmail.com

NOTIZIARIO TRIMESTRALE
DI SEZIONE A.N.P.d'I. Parma
03 - 2022
lugl – ago – sett

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA SEZIONE PROVINCIALE DI PARMA
"P. LALATTA – E. CAVATORTA – P. PERSEVALLI"
Via Burla, 282 – 43122 PARMA --- Mail: anpdiparma@libero.it







CONTENZIOSO A.N.P.d'I. – ENAC

Con la sentenza emessa dal Tar di Roma pubblicata , (riportata di seguito) in merito ai ricorsi dell'ANPDI,l'Associazione vede negato il suo buon diritto a continuare l'attività di paracadutismo alla quale ha dato l'avvio nell'immediato dopoguerra.
Si tratta indubbiamente di una sconfitta, anche se resa meno dolorosa dalla chiara presa di posizione dell'Esercito a nostro favore con la sua relazione al Tar. Anche le FA, infatti, pagano un pegno a questa situazione dovendo rinunciare a quel continuo flusso di paracadutisti ANPDI che nel passato ne hanno rinfoltito i ranghi con giovani preparati e motivati. Ma anche la sconfitta, per chi combatte per cause che si ritengono degne, ha una nobiltà che consola. Non sono le sconfitte dei nostri progenitori, infatti, a toglierci un'oncia dell'orgoglio che proviamo nel considerarci loro figli.
Valuteremo ora più approfonditamente con i legali le possibilità che si prospettano.

Il Presidente Nazionale

Marco Bertolini

Pubblicato il 27/06/2022
N. 08734/2022 REG.PROV.COLL.
N. 04799/2021 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4799 del 2021, integrato da motivi aggiunti, proposto da Associazione Nazionale **Paracadutisti** D'Italia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagliavvocati Alfredo Vitale, Marco Di Siena, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

CONTRO

Enac, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Di Giugno, Eleonora Papi Rea, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; Difesa Stato Maggiore Esercito, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria *ex legge* in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti Gaetano Giella, rappresentato e difeso dall'avvocato Mario Nazario Nardella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; *per l'annullamento, previa sospensione*
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC prot. GENDISP-DG-05/03/2021-0000026-P (non comunicato alla ricorrente e pubblicato sul sito web di ENAC all'indirizzo https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2021Mar/disposizione_26_revoca_disposizione_30_GENDISPDG_20190712 con cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica di cui alla disposizione 12 luglio 2019, n. 30/GENDISP/DG, con effetto immediato;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso; NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO, ai sensi dell'art. 116 CPA, dell'illegittimità del silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente Associazione con propria comunicazione via pec del 15 marzo 2021 E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA di ENAC all'ostensione della documentazione richiesta NONCHE' PER LA CONDANNA di ENAC al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente inconseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Nazionale **Paracadutisti** D'Italia il 26/7/2021: PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI OGNI OPPORTUNA MISURA CAUTELARE
- della Disposizione del Direttore Generale dell'ENAC prot. GENDISP-DG-05/03/2021-0000026-P (non comunicato alla ricorrente e pubblicato sul sito web di ENAC all'indirizzo https://www.enac.gov.it/sites/default/files/allegati/2021-Mar/disposizione_26_revoca_disposizione_30_GENDISPDG_20190712.pdf), con cui è stata disposta la revoca dell'autorizzazione all'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica di cui alla disposizione 12 luglio2019, n. 30/GENDISP/DG, con effetto immediato;
- di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale e/o connesso;
NONCHE' PER L'ACCERTAMENTO, ai sensi dell'art. 116 CPA,
Dell'illegittimità del silenzio-diniego sull'istanza di accesso agli atti formulata dalla ricorrente Associazione con propria comunicazione via pec del 15 marzo 2021
E PER LA CONSEGUENTE CONDANNA di ENAC all'ostensione della documentazione richiesta
NONCHE' PER LA CONDANNA di ENAC al risarcimento per equivalente dei danni subiti dalla ricorrente in conseguenza dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Associazione Nazionale **Paracadutisti** D'Italia il 9/9/2021:
ANNULLAMENTO:
- della nota ENAC prot. 03/06/2021-0062177-P, comunicata in pari data, avente ad oggetto "Domanda di AutorizzazioneScuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. Sezione territoriale Barletta";
- della nota ENAC prot. 03/06/2021-0062178-P, comunicata in pari data, avente ad oggetto "Domanda di AutorizzazioneScuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. Sezione territoriale Savona";
- della nota ENAC prot. 03/06/2021-0062183-P, comunicata in pari data, avente ad oggetto "Domanda di AutorizzazioneScuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. Sezione territoriale Como";
- della nota ENAC prot. 03/06/2021-0062187-P, comunicata in pari data, avente ad oggetto "Domanda di AutorizzazioneScuola di Paracadutismo A.N.P.d'I. Sezione territoriale Ferrara";
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Enac e di Gaetano Giella e di Difesa Stato Maggiore Esercito;
Visti tutti gli atti della causa Relatore nell'Udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2021 il Consigliere Alfonso Graziane uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il ricorso in trattazione la ricorrente Associazione che in più passi dell'esposizione si qualifica Associazione d'arma composta da ex militari **paracadutisti** e operante nel settore della formazione sia teorica a terra, che pratica, in volo,nell'attività di aviolancio con paracadute a calotta emisferica esercitando sotto l'egida del Ministero della Difesa e delle relative ripartizioni militari, impugna il provvedimento prot. 26-p del 5 marzo 2021 con il quale l'Enac ha revocato la precedente disposizione 12 luglio 2019 provvisoriamente – in attesa di varo di apposito regolamento - rilasciata all'Unione italiani **Paracadutisti** per l'esercizio dell'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica.
Instava per la contestuale impugnativa del silenzio rigetto formatosi sulla sua istanza di accesso agli atti presentata il 15marzo 2021.
1.1. Si costituivano in giudizio in resistenza al ricorso l'ENAC il 7 maggio 2021 e il contro interessato il 18 maggio 2021.
Enac produceva articolata memoria defensionale il 19 maggio 2021.
La ricorrente depositava memoria difensiva con cui ribadiva le ragioni del ricorso il 5 giugno 2021 ed il contro interessato analoga memoria produceva il 7 giugno 2021.
2. Alla Udienza del 9 giugno 2021 tenutasi in videoconferenza da remoto con intervento dei procuratori delle parti, la Sezione con Ordinanza collegiale istruttoria 18 giugno 2021, n.7331 disponeva l'acquisizione dall'Autorità militare, entro 60giorni dalla comunicazione o notifica della citata Ordinanza, di una relazione di chiarimenti circa la competenza regolatoria della stessa Autorità rispetto a quella dell'ENAC e la conseguente interconnessione di disciplina tra la regolamentazione dell'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica svolta dalla Associazione ricorrente sugli aeromobili civili e quella di interesse militare, oltre che l'integrazione del contraddittorio nei confronti del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa e dello Stato Maggiore dell'Esercito.
3. La ricorrente depositava un primo ricorso per motivi aggiunti il 26 luglio 2021 con il quale svolgeva ulteriori censure avverso lo stesso provvedimento impugnato con l'atto introduttivo

3.1. Depositava poi un secondo ricorso per motivi aggiunti il 9 settembre 2021, con cui estendeva il gravame alle determinazioni assunte dall'ENAC il 3 giugno 2021 con le quali l'Ente resistente, riscontrando delle istanze di alcune sezioni territoriali dell'ANPDI, precisava che: "diversamente da quanto ritenuto nella citata comunicazione, codesta Sezione ha titolo ad effettuare lanci con paracadute a calotta emisferica esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 2.7.1, lettera b), d.M.n. 467– T/1992, ovvero:
1. nel rispetto della disciplina di cui alla Circolare dello Stato maggiore dell'Esercito n. 1400/1229 del 1998;
2. soltanto sotto il controllo del Ministero della difesa. Difatti, come noto, la disciplina di cui al menzionato decreto ministeriale esclude l'uso del paracadute tondo nell'attività aviolancistica civile (permessa solo per un breve lasso di tempo con disposizione 12 luglio 2019, n. 30/DG, revocata con disposizione 5 marzo 2021, n. 26/DG), consentendola, alle specifiche condizioni viste più sopra, soltanto all'ANPDI".
3.2. Il Ministero della Difesa si costituiva il 14 settembre 2021 e l'Autorità militare ottemperava alla suindicata Ordinanza istruttoria producendo, il 7 ottobre 2021, la relazione prot. 189606 del 23 settembre 2021 del Comando delle forze operative terrestri e Comando operativo esercito.
3.3. Producevano memoria il contro interessato il 19 ottobre 2021, la ricorrente Associazione e l'Enac il 29 ottobre 2021 e il9 novembre 2021. La ricorrente replicava il 10 novembre 2021.
Tutte le parti hanno versato in giudizio gran copia di documenti.
3.4. Alla pubblica Udienza del 1 dicembre 2021, udita l'ampia discussione dei procuratori di tutte le parti menzionati in verbale, la causa veniva trattenuta a sentenza.
4. Premette in fatto la ricorrente di essere una Associazione d'Arma, con personalità giuridica, riconosciuta con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 620 del 10 febbraio 1956, che ha per scopi statutari, tra l'altro, "a) l'amore e la fedeltà alla Patria; b) la glorificazione dei **Paracadutisti** caduti nell'adempimento del loro dovere, in guerra ed in pace, perpetuando nella memoria; c) l'esaltazione delle glorie della Specialità e la celebrazione delle specifiche ricorrenze" e che per conseguire i suoi scopi lo Statuto dell'ANPDI prevede espressamente che " l'Associazione potrà: a) effettuare corsi per il conseguimento dell'abilitazione al lancio con attestato rilasciato dall'Autorità Militare; b) organizzare e svolgere esercitazioni e manifestazioni paracadutistiche autonome, per mantenere e migliorare l'addestramento degli appartenenti alla specialità e degli aspiranti al conseguimento delle abilitazioni paracadutistiche […]".
Precisa che, in particolare, sempre secondo quanto statutariamente previsto, nonché sulla base di quanto previsto dal Ministero della Difesa, l'ANPDI è l'unico ente che cura la disciplina, in ambito civile e su tutto il territorio nazionale,dell'attività paracadutistica avente interesse militare.
Chiarisce inoltre, a dimostrazione della a scrivibilità all'Associazione di ogni profilo tecnico-gestionale relativo all'esecuzione dei corsi di paracadutismo, che l'istituzione da parte di ciascuna Sezione dei corsi di paracadutismo di interesse militare in ogni caso deve avvenire "[…] seguendo le disposizioni all'uopo emanate dalle autorità militari e dalla Segreteria Tecnica Nazionale" (art. 47, comma 1, regolamento ANPDI), organo dell'Associazione.
4.1. La ricorrente chiarisce altresì a pag. 3 del ricorso che "Trattasi, evidentemente, di attività finalizzata sia a mantenere in allenamento il personale militare in congedo che ad abilitare al lancio personale civile in vista dell'arruolamento nelle aviotruppe, il cui svolgimento è normativamente equiparato al conseguimento dei titoli civili", tant'è che il DPR 18novembre 1988, n. 566 ("Approvazione del regolamento in materia di licenze, attestati ed abilitazioni aeronautiche, ai sensi dell'art. 731 del codice della navigazione")

all'art. 21 prevede che al personale della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, del Corpo forestale dello Stato, con titoli aeronautici in corso di validità, "possono essere rilasciate le corrispondenti licenze e abilitazioni civili", e che "Ai fini del rilascio della licenza civile di paracadutista e dell'abilitazione a svolgere funzioni di istruttore di paracadutismo, vengono riconosciuti validi il brevetto o l'attestato conseguito dal personale civile sotto il controllo dell'autorità militare e rilasciati dall'Associazione Nazionale **Paracadutisti** d'Italia (A.N.P.d'I.) per specifici interessi militari."(art. 21, ult. co., d.P.R. n. 566/1988).
Ad ulteriore sottolineatura della finalità e del carattere militare dell'attività aviolancistica e di addestramento da essa svolta, la ricorrente rappresenta che "il citato d.P.R. n. 566/1988 ha "- riconosciuto espressamente la valenza militare dell'attività aviolancistica svolta dall'ANPDI, richiamando il rapporto convenzionale in essere tra l'Associazione e le Forze Armate (i.e.la convenzione disciplinata con la Circolare 1400/563 del 27 marzo 1990 dello Stato Maggiore Esercito e successivacircolare1400/1229 del 1998); - stabilito che l'utilizzo del paracadute a calotta emisferica ed apertura vincolata non dovesse patire le limitazioni operative invece previste per l'attività aviolancistica di matrice sportiva (come detto, tenuta da quel momento ad utilizzare esclusivamente il paracadute ad ala planante)." (Ricorso principale, pagg. 5 – 6).
5. Ciò premesso, i motivi di ricorso vanno notevolmente sintetizzati in ragione della definizione in rito della controversia perle ragioni che si esporranno e che, conviene anticipare, affondano le radici nell'interesse militare dell'attività aviolancistica formativa ed addestrativa svolta dall'ANPDI ricorrente, che la rendono estranea *"e latere subiecti"* al raggio soggettivo d'azione del provvedimento di revoca impugnato ed immune dagli effetti, asseritamente pregiudizievoli dello stesso, come correttamente eccepito dall'ENAC.
5.1. Con il primo la ricorrente Associazione d'arma, deduce incompetenza di ENAC in materia di attività aviolancistica di interesse militare, contestando all'ENAC l'adozione del provvedimento impugnato in quanto esso sarebbe finalizzato a disciplinare l'attività aviolancistica di interesse militare, svolta con paracadute a calotta emisferica.
5.2. Con il secondo motivo la deducente lamenta che il provvedimento gravato sarebbe privo dei presupposti delineati per la legittima adozione del provvedimento di revoca dall'art. 21 – quinquies della L. n. 241/1990, in quanto a suo dire non emergerebbero da esso nuove valutazioni del precedente interesse pubblico originario. Atteso che l'esercizio del potere di revoca è normativamente circoscritto dalla citata disposizione alla emersione di "sopravvenuti motivi di pubblico interesse",al "mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento" ovvero a una "nuova valutazione dell'interesse pubblico originario", mirando evidentemente a consentire all'amministrazione di rimeditare l'esercizio del pregresso potere amministrativo a fronte di sopravvenienze giuridico-fattuali tali da far ritenere non più aderente all'interesse pubblico l'assetto degli interessi delineato con il provvedimento precedentemente adottato, soltanto l'emersione di effettivi eventi/motivi/valutazioni nuove e/o sopravvenute, legittima l'insorgenza in capo all'amministrazione del potere di provvedere in senso restrittivo delle prerogative precedentemente ampliate del soggetto destinatario del provvedimento da revocare, dovendo diversamente ritenersi il provvedimento di revoca adottato in carenza di potere.
5.3. Con il terzo mezzo, sotto altro profilo la ricorrente contesta la sussistenza delle condizioni legittimanti la revoca,lamentando che alle medesime conclusioni si perviene altresì considerando come neanche emergano nel caso di specie nuove valutazioni del precedente interesse pubblico originario. Ed infatti, nulla traspare dalla motivazione del provvedimento impugnato in termini di eventi che, nel lasso temporale intercorso tra la determinazione autorizzativa del 12luglio 2019 e quella di revoca del 2.3.2021 adottata, possano aver concretamente indotto l'ENAC a rivedere in senso sostanziale la regolazione di tale specifica attività.

5.4. Con il quarto motivo, rubricando violazione dell'art. 3, l. n. 241/1990, dell'art. 97 Cost. e del principio di proporzionalità, la ricorrente ricorda che è noto che a fronte dell'esercizio del potere di revoca di precedenti provvedimenti ampliativi della sfera giuridica di soggetti privati, si imponga all'amministrazione l'adozione di un rigoroso assetto motivazionale, atto a spiegare con dovizia le ragioni di pentimento rispetto alle proprie precedenti determinazioni;incombente omesso nel provvedimento impugnato. Deduce che infatti l'amministrazione resistente ha del tutto omesso di esternare le ragioni che l'hanno indotta a modificare l'assetto degli interessi precedentemente creato con il provvedimento del 12 luglio 2019, non effettuando la valutazione comparativa tra il limitante assetto degli interessi scaturente dal provvedimento di revoca e quello sinora ammesso per effetto del precedente provvedimento del 12 luglio 2019.
5.5. Con il quinto mezzo, rubricando violazione dell'art. 7 della l. n. 241/1990, la ricorrente si duole che la qualificazione del provvedimento impugnato alla stregua di revoca, imponeva ad ENAC di adottare lo stesso soltanto all'esito di un ordinato procedimento amministrativo, da avviarsi con la rituale comunicazione di cui all'art. 7 legge 7 agosto 1990, n. 241, onde sollecitare l'intervento partecipativo di tutti i portatori di interessi e invoca all'uopo varia giurisprudenza resa sul tema.
5.6. Con il sesto motivo deduce che a fronte della carenza motivazionale che emerge dal provvedimento impugnato, la ricorrente ha avanzato, già in data 15 marzo 2021, istanza di accesso agli atti, in connessione con la ritenuta conclamata lesività del provvedimento di revoca e conseguentemente impugna il silenzio rigetto formatosi su detta istanza ostensiva.
6. Conviene premettere in punto fattuale e provvedimentale, che il provvedimento impugnato è costituito dalla disposizione ENAC – GENDSIP DG 5 marzo 2021 prot. 26 – P recante revoca dell'autorizzazione n. 30 del 12 luglio 2019 "con cui è stata autorizzata l'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica nel rispetto delle specifiche prescrizioni ivi riportate". Provvedimento ampliativo rilasciato all'Unione Italiani **Paracadutisti**.
Risulta, infatti, dal preambolo di tale autorizzazione emessa dal Direttore generale dell'ENAC n. 30 –DG del12 luglio 2019*:"Vista l'istanza della Unione Italiana Paracadutismo (UIP) datata 09 luglio 2019 ed acquisita a protocollo ENAC 0081491 del10/07/2019 " (---) Ritenuto di poter accogliere l'istanza nelle more dell'autorizzazione all'utilizzo dell'equipaggiamento in parola nella prossima edizione del Regolamento sul paracadutismo".*
6.1. Orbene, può considerarsi fatto notorio quanto emerge dalla consultazione del sito web della citata UIP, nel quale si legge che "L'Unione Italiana Paracadutismo (U.I.P.), è un'associazione senza fini di lucro, costituita dalle Scuole di paracadutismo riconosciute da ENAC e dall'ANPd'I "
ANPDI quindi è l'ente titolare, unitamente ad Enac, del potere di riconoscere le scuole di paracadutismo che costituiscono l'UIP alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione revocata con il provvedimento impugnato. Ma ANPDI non si identifica con l'UIP a favore della quale è stato rilasciato il provvedimento del 12 luglio 2019 poi revocato con l'impugnata disposizione dell'ENAC del 5 marzo 2021.
Rileva altresì al riguardo, quanto alla definizione dell'oggetto e degli scopi della UIP, quanto recita l'art. 2 dello Statuto dell'UIP accessivo all'atto costitutivo del 20 marzo 2014, rep.79.819 per Notaio Serra, a termini del quale "Finalità principale dell'U.I.P. è la proposta costante del paracadutismo alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza etnica o religiosa quale strumento pedagogico ed educativo perseguita attraverso l'organizzazione di attività sportiva dilettantistica a carattere competitivo e non della disciplina del paracadutismo nelle sue varie forme e l'organizzazione di attività didattica per l'avvio,l'aggiornamento e il perfezionamento nella medesima disciplina".

In particolare, l'UIP si propone, tra gli altri obiettivi, "Lo studio, lo sviluppo, l'organizzazione ed il coordina-mento del Paracadutismo in tutte le sue forme e specialità anche attraverso la collaborazione con l'Ente Nazionale per L'Aviazione Civile (ENAC) verso cui si pone quale referente", nonché "La promozione dell'attività didattica finalizzata al conseguimento dei titoli aeronautici prescritti nonché' la costante collaborazione con l'ENAC in merito sia alla istituzione di scuole sia alla loro supervisione come prescritto dalla vigente normativa.".
Tanto precisato, denota il Collegio che consegue che l'ANPDI ricorrente non si identifica affatto con UIP destinataria del provvedimento ampliativo fatto oggetto della revoca disposta con provvedimento Enac del 5.3.2021. Il che già induce a dubitare fortemente della legittimazione a ricorrere e contestualmente dello stesso interessa a ricorrere dell'ANPDI avverso un provvedimento negativo emesso ai danni di un'altra Associazione, ossia l'UIP.
6.1.1. Non sfugge peraltro al Collegio la circostanza, pacifica, emergente dagli atti, che, come del resto riconosce la stessa ENAC, che la ricorrente ANPDI svolge anche attività si aviolancio su aeromobili civili, ciò che quindi ha indotto Enac ad intervenire. Il che è vero, ma si scontra con l'attuale insussistenza di un provvedimento disciplinatorio dell'attività de quaagitur emesso nei confronti dell'ANPDI: la finalità di perseguimento dell'interesse pubblico alla sicurezza dell'attività di aviolancio anche qualora effettuata dall'associazione d'arma ANPDI su velivoli civili, richiede comunque l'emissione di un provvedimento rivolto a tale associazione, in ossequio al principio di nominatività e latere subiecti, dei provvedimenti amministrativi.
Resta pertanto incontrovertibile la circostanza e il dato formale (e di diritto sostanziale) in virtù del quale il provvedimento impugnato è rivolto, attraverso la revoca della pregressa autorizzazione del 12.7.2019, a soggetto diverso, che è quello al quale è stata rilasciata l'autorizzazione revocata.6.2. Giova rimarcare al riguardo, a conferma dell'assenza di legittimazione a ricorrere in capo alla ricorrente Associazione, la stessa eccezione di incompetenza dell'Enac, articolata dalla ricorrente come primo motivo, secondo la quale tale ente non avrebbe competenza a disciplinare l'attività di aviolancio di interesse militare effettuata dall'ANPDI.
Siffatta tesi non fa che suffragare l'estraneità della ricorrente ANPDI al provvedimento impugnato.
Quest'ultimo, ove lesivo, doveva essere, dunque, impugnato dal soggetto inciso, che non poteva che coincidere con il soggetto al quale è stata rilasciata l'autorizzazione poi revocata.
Vale la pena al riguardo richiamare, ai fini della ricognizione dell'ambito contenutistico e dei destinatari dei provvedimenti in questione, parte della ricostruzione svolta da Enac con la memoria del 19 maggio 2021, secondo cui "Su richiesta di chiarimenti pervenuta dall'ANPd'I, nell'autunno 2020, ENAC spiegava a più riprese all'Associazione che l'attività formativa e di validazione relativa all'attività aviolancistica in questione, sia didattica, a terra, che pratica, in volo, per come consentita,doveva essere svolta nell'ambito di una scuola di paracadutismo autorizzata da ENAC e sotto la supervisione di **paracadutisti** titolari di abilitazione di istruttore rilasciata da ENAC (cfr. note ENAC 27 novembre 2020, n. 117287 e 15dicembre 2020, prot. n. 123236, Allegati 3 e 4)" e che "pochi mesi dopo, si rendeva ancora necessario rammentare all'ANPd'I che l'attività aviolancistica con paracadute vincolato a calotta emisferica, da aeromobili civili, in precedenza riservata ai soli enti militari, con aeromobili parimenti militari, era stata autorizzata con la disposizione del Direttore generale ENAC 12 luglio 2019, n. 30, unicamente in favore delle scuole di paracadutismo autorizzate da ENAC." (memoria Enac cit.,pag. 6).
Poste le riportate precisazioni fornite alle richieste di chiarimenti rivolte dall'ANPd'I.,l'Enac puntualizza che "svolgendo la propria attività sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa, né l'Associazione né tantomeno le sezioni territoriali di quella risultavano scuole autorizzate da ENAC; conseguentemente, l'autorizzazione rilasciata provvisoriamente con disposizione del Direttore generale per l'effettuazione di lanci con il paracadute tondo da aeromobili civili non poteva riguardare l'ANPd'I".

In linea riepilogativa, dunque, Enac ha precisato che l'autorizzazione rilasciata il 12 luglio 2019 all'Unione Italiana paracadutismo (UIP) su istanza della medesima del 9 luglio 2019 "non poteva riguardare l'ANPd'I", essendo stata rilasciata unicamente in favore delle scuole di paracadutismo autorizzate da ENAC e tale non è l'Associazione Nazionale **paracadutisti** d'Italia odierna ricorrente.
6.3. Dal che necessariamente discende che neanche il provvedimento di revoca della illustrata autorizzazione del 12 luglio2019, ossia la disposizione ENAC del 5 marzo 2021, prot. 26-P, "riguarda" ossia tocca, ledendola, la predetta Associazione d'Arma, che svolge la sua attività aviolancistica da velivoli militari, sotto l'egida dell'Autorità militare e che, oltretutto, anche sul piano formale, non è minimamente menzionata né nel provvedimento di primo grado, autorizzativo, del 12 luglio 2019,né in quello di secondo grado, di revoca del primo, del 5 marzo 2021, entrambi i quali, sia nel preambolo che nel disposto,non fanno menzione dell'A.N.P.d'I., che ciononostante ha impugnato il provvedimento di revoca dell'autorizzazione del 12luglio 2019 non rilasciata ad essa ma all'Unione **Paracadutisti** d'Italia.
Il ricorso avverso il provvedimento di revoca della citata autorizzazione, dunque, non poteva essere proposto dall'Associazione **Paracadutisti** d'Italia che non si identifica nell'UIP, destinataria sia del provvedimento ampliativo di autorizzazione n. 30 del 12 luglio 2019 emesso dall'ENAC, sia correlativamente, del provvedimento di secondo grado di revoca del primo, costituito dalla disposizione ENAC del 5.3.2021 oggetto del ricorso in epigrafe.
A meno che il provvedimento di revoca odiernamente impugnato non contenga una qualche disposizione che interdicendo l'attività di aviolancio svolta dalla ricorrente Associazione **paracadutisti**, associazione d'arma operante sotto il controllo enel rispetto delle circolari dell'Autorità militare, ne pregiudichi siffatta attività, ledendo i suoi interessi; il che – ripetesi – non emerge dal contenuto dispositivo oltre che dal percorso motivazionale dell'impugnata disposizione ENAC 5.3.2021 prot.26-P, che in nessun punto vieta l'attività di aviolancio svolta dall'Associazione ricorrente.
La ricorrente ANPDI quindi, non coincidendo con l'UIP destinataria del provvedimento ampliativo autorizzativo revocato con il provvedimento impugnato, e non essendo, come appena chiarito, pregiudicata nello svolgimento della sua attività dal provvedimento impugnato, non appare portatrice di una situazione giuridica soggettiva qualificata in termini di interesse legittimo e correlativamente sul piano processuale declinante e produttiva di legittimazione a ricorrere.
6.4. Va anche soggiunto che oltre a non essere titolare di legittimazione ad agire versus il provvedimento Enac per cui è causa, la ricorrente ANPDI non è nemmeno titolare di interesse a ricorrere, in quanto non ha subito alcun pregiudizio,portato di una lesione, la quale può essere inferta solo al soggetto titolare della situazione giuridica soggettiva di diritto sostanziale, di interesse legittimo, differenziata rispetto a quella della generalità dei consociati e qualificata da una norma.
Solo il titolare della situazione giuridica soggettiva, nella misura e tutte le volte in cui la stessa è suscettibile di lesione, è infatti anche titolare dell'interesse a ricorrere al giudice onde riparare alla lesione subita da quella posizione giuridica e conseguentemente produttiva di pregiudizio.
Difetta dunque in capo alla ricorrente ANPDI sia la legittimazione a ricorrere che l'interesse a ricorrere, atteso, sotto tale ultimo profilo, che l'eventuale accoglimento del ricorso non sarebbe atto a recare ad essa alcun vantaggio, stante la sua estraneità sia al provvedimento autorizzativo assunto dall'Enac il 12 luglio 2019 n. 30, sia e conseguentemente, al provvedimento di secondo grado portante revoca del primo.

7. Conferma la delineata estraneità soggettiva della ricorrente alla disposizione ENAC 5.3.2021 gravata, anche l'estraneità disciplinatoria, stanti le risultanze della Relazione dello Stato Maggiore dell'esercito prodotta in ottemperanza all'Ordinanza istruttoria n. 7331/2021.
L'Autorità militare infatti precisa, con la relazione prodotta il 7 ottobre 2021, che "l'attività aviolancistica di interesse militare svolta dall'Associazione Nazionale **Paracadutisti** d'Italia (A.N.P.d'I.) è disciplinata dalla Circolare 1400/1229, Norme per lo svolgimento dell'attività aviolancistica dell'Associazione Nazionale **Paracadutisti** d'Italia (A.N.P. d'I.) di interesse militare, la cui ultima edizione è del 1998" (pag. 1 relazione del 23.09.2021), evidenziando inoltre che per l'attività "del paracadutismo di interesse militare, la competenza regolatoria è in capo all'autorità militare per quanto attiene alle procedure di aviolancio con l'utilizzo del paracadute a calotta emisferica" (Relazione cit., pag. 3).
La Relazione del Comando delle Forze operative terrestri e Comando operativo esercito all'esame, prosegue poi affermando che "si precisa che la competenza dell'autorità militare si sostanzia nella definizione e nelle verifiche tecnico – addestrative dei percorsi di preparazione del personale e delle procedure di impiego del paracadute a calotta emisferica" e che"all'A.N.P.d'I. compete la responsabilità nell'applicazione delle sopra indicate procedure, fermo restando che, per lo svolgimento dell'attività aviolancistica mediante l'utilizzo degli aeromobili civili, rimane ineludibile la rigorosa osservanza del Codice della navigazione e delle successive regolamentazioni Enac in materia di attività di volo, di impiego di piloti e di aviolancio di **paracadutisti** dall'aeromobile civile"(Relazione cit., pag. 3).
8.Si prospettano pertanto fondate le eccezioni di inammissibilità del gravame sia per difetto di legittimazione a ricorrere che di interesse a ricorrere svolte dall'Enac nella memoria del 19.5.2021 sostenendo, sotto il primo profilo, che "la stessa prospettazione di parte ricorrente, come Associazione d'arma appunto operante sotto l'egida dell'Amministrazione militare,la configura come estranea alla platea dei destinatari dell'impugnato provvedimento."; sotto il secondo, che "Nella ricostruzione operata dalla stessa ANPd'I si chiarisce in maniera inequivocabile come essa Associazione svolga la propria attività sotto l'egida del Ministero della difesa, vale a dire sotto la regolazione e il controllo di quello, e le norme confermano l'assunto" ed ulteriormente che "appare chiaro che l'ANPd'I possa svolgere la propria attività di scuola di paracadutismo al di fuori dell'ambito di competenza di ENAC esclusivamente in quanto posta sotto la regolazione e il controllo dell'Amministrazione militare." Ragion per cui, condivisibilmente, secondo ENAC "non si comprende che bisogno abbia la ricorrente di ottenere una disposizione speciale autorizzativa dell'attività aviolancistica con paracadute a calotta emisferica da aeromobili civili da parte dell'Autorità nazionale per l'aviazione civile, che in quanto tale è ad essa non applicabile."(Memoria ENAC 19.5.2021, pag. 10)
Dal che l'Enac fa discendere la conseguenza processuale per cui Il ricorso è pertanto "irricevibile", *rectius*, inammissibile in quanto l'eventuale suo accoglimento non produrrebbe alcuna utilità per la ricorrente ANPd'I, non sussistendo la necessaria condizione dell'azione dell'interesse a ricorrere. Ulteriormente, già con la citata memoria del 19 maggio 2021, correttamente l'ENAC eccepisce anche l'inammissibilità del ricorso per carenza di legittimazione a ricorrere, affermando che "Il ricorso è anche inammissibile per difetto di legittimazione a ricorrere, in quanto la stessa prospettazione di parte ricorrente, come Associazione d'arma appunto operante sotto l'egida dell'Amministrazione militare, la configura come estranea alla platea dei destinatari dell'impugnato provvedimento." (memoria cit., pag. 10).

8.1. Superfluo appare al Collegio il richiamo della giurisprudenza, formatasi sulle condizioni dell'azione costituite dalla legittimazione a ricorrere e dall'interesse a ricorrere.
Giova tuttavia richiamare una non recente, ma limpida pronuncia di questo T.A.R., che ha tracciato ai fini della configurabilità della legittimazione a ricorrere, il necessario binomio tra l'essere destinatario di un provvedimento e gli effetti di esso sulla propria sfera giuridica.
Si è infatti chiarito che *"Nel processo amministrativo, la nozione di legittimato ad causam (o legittimazione ad agire intesa in senso stretto) e quella di legittimazione a ricorrere sono distinte, poiché la prima, ricavata dal processo civile, si riferisce all'astratta riferibilità del rapporto giuridico processuale al soggetto che agisce (ossia la corrispondenza fra chi agisce ed il destinatario della sentenza), mentre la seconda deve essere direttamente correlata alla situazione giuridica sostanziale che si assume lesa dal provvedimento e postula l'esistenza di un interesse attuale e concreto all'annullamento dell'atto."* (T.A.R. Lazio - Roma , sez. I , 1 luglio 2009 , n. 6340).
8.2. La legittimazione a ricorrere postula dunque la coincidenza tra destinatario del provvedimento e soggetto che propone ilricorso perché attinto dal provvedimento stesso, di cui assume l'illegittimità.
Pur tuttavia, ricorda il Collegio che la mera sussistenza della legittimazione a ricorrere non è bastevole a incardinare la domanda demolitoria del provvedimento che tocca il privato, occorrendo infatti l'altra fondamentale condizione dell'azione,costituita dall'interesse a ricorrere, che emerge ogni qual volta il provvedimento generi una lesione attuale, per effetto della quale sorge un pregiudizio parimenti attuale.
8.2.1.Ne consegue che legittimazione a ricorrere e interesse a ricorrere debbono andare di pari passo, quasi "a braccetto",dovendo coesistere a partire dalla proposizione del ricorso e fino al momento della decisione della causa.
Il che spiega perché le più recenti decisioni richiedono la sussistenza e la persistenza in capo al ricorrente, sia della legittimazione a ricorrere (da non confondere con la *legitimatio ad causam*, che è l'identità del ricorrente con il titolare della situazione giuridica soggettiva fatta falere), sia l'interesse a ricorrere, diretto ed attuale.
Si è infatti in tal senso condivisibilmente affermato, che *"Il processo amministrativo non costituisce una giurisdizione di diritto oggettivo,volta a ristabilire una legalità che si assume violata, ma ha la funzione di dirimere una controversia fra un soggetto che si afferma leso in modo diretto ed attuale da un provvedimento amministrativo e l'Amministrazione che lo ha emanato. In particolare, il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende a un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione."* (T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II, 13 maggio 2020, n. 5046).
In tale corretta prospettiva sistematica si è anche precisato che *"Nel giudizio impugnatorio, la legittimazione ad agire spetta al soggetto che afferma di essere titolare della situazione giuridica sostanziale di cui lamenta l'ingiusta lesione per effetto del provvedimento amministrativo,posizione speciale e qualificata, che lo distingue dal quisque de populo rispetto all'esercizio del potere amministrativo, mentre l'interesse al ricorso consiste nel vantaggio pratico e concreto che può derivare al ricorrente dall'accoglimento dell'impugnativa."* (T.A.R. Campania - Napoli, Sez.III, 7 ottobre 2020, n. 4317).
Opzione espressa anche dal Giudice d'appello, secondo cui *"Il diritto al ricorso nel processo amministrativo sorge in conseguenza della lesione attuale di un interesse sostanziale e tende a un provvedimento del giudice idoneo, se favorevole, a rimuovere quella lesione; le condizioni soggettive per agire in giudizio sono la legittimazione processuale, cosiddetta legittimazione ad agire, e l'interesse a ricorrere."* (Consiglio di Stato, Sez. V , 12 maggio 2020, n. 2969).
Entrambe le illustrate condizioni dell'azione difettano nel caso di specie stante la sopra rilevata estraneità dell'ANPDI ricorrente al provvedimento di revoca impugnato, nonché, correlativamente,

l'inattitudine del provvedimento stesso ad inciderne la posizione giuridica e dunque la carenza di interesse al ricorso.
9. Dalla argomentata inammissibilità del ricorso principale discende l'inammissibilità, per le medesime causali, dei primi motivi aggiunti atteso che con essi vengono solo dedotte ulteriori doglianze avverso lo stesso provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
10. Del pari inammissibili a parere del Collegio si prospettano i secondi motivi aggiunti, depositati il 9 settembre 2021, come correttamente eccepito dall'Enac con memoria del 29 ottobre 2021 sul rilievo dell'assenza nelle determinazioni da tale ente assunte il 3 giugno 2021 della natura provvedimentale.
Come più sopra anticipato, con tali determinazioni l'Ente resistente, riscontrando delle istanze di alcune sezioni territoriali dell'ANPDI precisava che: *"diversamente da quanto ritenuto nella citata comunicazione, codesta Sezione ha titolo ad effettuare lanci con paracadute a calotta emisferica esclusivamente alle condizioni di cui all'art. 2.7.1, lettera b), d.M. n. 467– T/1992, ovvero:*
1. nel rispetto della disciplina di cui alla Circolare dello Stato maggiore dell'Esercito n. 1400/1229 del 1998;
2. soltanto sotto il controllo del Ministero della difesa. Difatti, come noto, la disciplina di cui al menzionato decreto ministeriale esclude l'uso del paracadute tondo nell'attività aviolancistica civile (permessa solo per un breve lasso di tempo con disposizione 12 luglio 2019, n. 30/DG,revocata con disposizione 5 marzo 2021, n. 26/DG), consentendola, alle specifiche condizioni viste più sopra, soltanto all'ANPd'I".
Ebbene, come può agevolmente evincersi dal riportato tenore delle gravate comunicazioni ENAC 3 giugno 2021, prot. n.62177, n. 62178, n. 62183 e n. 62187, tali note anzitutto appaiono prive di natura provvedimentale e conseguentemente di idoneità lesiva, poiché con esse l'ENAC rettifica le generiche e non corrette affermazioni contenute nelle istanze delle Sezioni territoriali dell'ANPDI sulla base di quanto disposto con provvedimento 5 marzo 2021, n 26/GENDISP/DG.
Traspare, infatti, da quelle comunicazioni, una natura meramente interpretativa e ricognitiva delle condizioni e della normativa cui è soggetta l'attività aviolancistica svolta dalle sezioni istanti. Ne consegue che gli atti impugnati non si rivelano idonei ad incidere la sfera giuridica dei destinatari, non emergendo pertanto l'interesse ad ottenerne l'annullamento.
Poiché l'interesse processuale presuppone, nella prospettazione della parte istante, una lesione concreta e attuale dell'interesse sostanziale dedotto in giudizio e l'idoneità del provvedimento richiesto al giudice a tutelare e soddisfare il medesimo interesse sostanziale (ex multis, T.R.G.A. Sez. Trento 8 febbraio 2019, n. 30).
10.1.In secondo luogo, le impugnate note ribadendo l'interesse militare dell'Associazione ricorrente e conseguentemente la necessità del "rispetto della disciplina di cui alla Circolare dello Stato maggiore dell'Esercito n. 1400/1229 del 1998" e la circostanza che l'attività aviolancistica è svolta "soltanto sotto il controllo del Ministero della difesa", corroborano l'estraneità della ricorrente nonché delle sezioni territoriali, al raggio d'azione sia della disposizione del 5 marzo 2021oggetto del ricorso principale, sia delle stesse note chiarificatrici del 3 giugno 2021 oggetto dei secondi motivi aggiunti, non essendo anche le sezioni territoriali dell'ANPI, soggette alla potestà regolatoria dell'Enac (nel lessico adoperato dall'ente in memoria, "certificate" ENAC e pertanto escluse dalla sua "giurisdizione").

In definitiva, sulla scorta delle considerazioni tutte fin qui svolte, il ricorso principale e i due motivi aggiunti si profilano e vanno dichiarati, inammissibili per difetto di legittimazione a ricorrere e per carenza di interesse a ricorrere.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti in ragione della particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, e sui motivi aggiunti, dichiara inammissibili il ricorso principale ed entrambi i motivi aggiunti.
Compensa le spese di lite tra le costituite parti.
Ordina che la presente Sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei Magistrati:
Giuseppe Daniele, Presidente
Alfonso Graziano, Consigliere, Estensore
Roberto Montixi, Referendario
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE Alfonso Graziano Giuseppe Daniele
IL SEGRETARIO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARACADUTISTI D'ITALIA

Presidenza Nazionale

Roma, 28 giugno 2022

ALCUNE RIFLESSIONI A FREDDO SULLA PRONUNCIA DEL TAR DEL LAZIO

1. I ricorsi promossi dall'associazione sono stati quattro: quello della Presidenza Nazionale, quello di una Sezione, quello delle Scuole ANPdI, e quello di un socio ANPdI.
Relativamente a questi, attualmente le sentenze pubblicate sono tre, per cui stiamo attendendo la pubblicazione dell'ultima pronuncia che è quella relativa al ricorso delle Scuole ANPdI.
2. Al netto di ciò si impone ora una riflessione ulteriore, una volta ponderate meglio le argomentazioni della sentenza, visto che nell'immediatezza la premura della Presidenza è stata quella di divulgare il provvedimento alle proprie Sezioni al fine di evitare ogni sorta di prevedibile speculazione. Nel fare ciò, peraltro, le note di commento che hanno accompagnato il testo della decisione sono state forse pessimiste oltre misura e meritano pertanto una opportuna contestualizzazione.
3. Infatti, è sì vero che il TAR ha dichiarato inammissibili i ricorsi, ma lo ha fatto con un *iter argomentativo* che nel suo complesso potrebbe non essere affatto negativo per l'Associazione. Anzi! Un'analisi più serena della decisione, infatti, lascia emergere come il TAR abbia rigettato i ricorsi perché ha ritenuto che i provvedimenti dell'ENAC (prudentemente impugnati in una situazione di incertezza) non possono esplicare effetti nei confronti dell'ANPdI e della sua attività di lancio di interesse militare.
4. Al riguardo, sono ovviamente in corso approfondimenti legali, per cui si fa riserva di ulteriori comunicazioni anche in ragione dell'ultima sentenza di cui si attende la pubblicazione.
In sintesi, ferma restando ogni successiva riflessione, v'è motivo di ritenere che nel suo complesso la pronuncia del TAR Lazio offra significativi elementi per consentire all'ANPdI di ripristinare il corso della sua tradizionale attività.



LANCI A.N.P.d'I. Alla fiera di Traversetolo 11 settembre 2022



Era da immaginare : l'entusiasmo e il successo di questa seppur piccola manifestazione dopo Covid e dopo periodi di scarso entusiasmo (dovuta al contenzioso A.N.P.d'I. ENAC) è stato oltre a che gradito , sentito e partecipato ! Il pranzo che ne è seguito all'agriturismo del nostro socio Vitali (nelle immediate vicinanze del luogo di atterragio) si è trasformato in " baldoria" e complice una splendida giornata e davanti al bel panorama di Traversetolo , tutti a ballare all'aperto stile discoteca (tornare a sentirsi ragazzi fa bene allo spirito e alla ruggine interiore) dove anche il presidente , spogliato dell'aplomb abituale , e lanciato nella mischia è stato immortalato : potrà essere ricattabile.....















Giovedi' 29 settembre h : 18

Anche quest'anno la sezione A.N.P.d'I. Parma è invitata , dall'istancabile Don Marek , alla messa C/O la chiesa di S.Michele Arcangelo in Fidenza per commemorare il Santo protettore dei Paracadutisti d'Italia - presente il labaro di sezione unitamente al presidente e a rappresentanti del consiglio direttivo autorità locali e un folto gruppo di Parà .



Coppa del mondo di paracadutismo sportivo 2022

6 tappe in altrettante località :
IL CALENDARIO DELLA COPPA DEL MONDO –
Prima prova: Rijeka (Croazia): 12-14 giugno;
seconda prova: Bled (Slovenia): 26-28 giugno;
terza prova Peiting (Germania): 10-12 luglio;
quarta prova: Belluno (Italy): 7-9 agosto;
quinta prova: Thalgau (Austria): 4-6 settembre;
sesta prova: Locarno (Svizzera): 18-19 ottobre.
Oltre 200 gli atleti protagonisti di questo appuntamento,spiega Corrado Marchet, presidente dell'Associazione paracadutismo Belluno,i paesi rappresentati sono Italia, Croazia, Slovenia, Bosnia Erzegovina, Romania, Austria, Germania, Repubblica Ceca, Svizzera, Olanda, Finlandia, Canada, Stati Uniti, Polonia, Ungheria, Oman, Emirati Arabi Uniti, Bahrain, Qatar.
A confermare Belluno come un appuntamento tra i più importanti del circuito è anche Giuseppe Tresoldi, nel cui bacheca figurano, tra le altre cose, 5 titoli italiani individuali, 4 titoli di campione del mondo nella precisione in atterraggio a squadre (2 militari e 2 assoluti), 4 argenti iridati nella precisione in atterraggio a squadre (2 militari e 2 assoluti).
«La gara di Belluno è la più bella del mondo – afferma Tresoldi -. I lanci tra le Dolomiti hanno un fascino senza pari.
Gli atterraggi di precisione sono tra le più antiche discipline del paracadutismo sportivo.
I primi campionati del mondo di atterraggio di precisione ì, si sono svolti a Bled, in Jugoslavia nel 1951.
Il principio essenziale della competizione, sebbene nel corso degli anni siano stati apportati diversi cambiamenti sia dal tipo di paracadute utilizzato sia dalla registrazione dell'atterraggio e alla successiva misurazione, è quello di atterrare il più vicino possibile ad un punto definito. Vince chi ottiene un minor numero di distanze dal centro, sommate tra le varie manche.
Si è conclusa a Locarno con la 6° prova la finale di World Cup Series 2022. Il team Italia si è imposto davanti a Rep.Ceca e Germania e ad altre 37 squadre, conquistando la medaglia d'oro nella specialità "Accuracy Landing".
Un evento di altissimo profilo agonistico per il paracadutismo sportivo, dove ancora una volta gli atleti sono riusciti a rappresentare la propria nazione in una delle competizioni sportive più impegnative del panorama agonistico della specifica disciplina.
Un'altra grande medaglia per il paracadutismo sportivo italiano, ancora una volta il tricolore sul gradino più alto del podio.
Si è conclusa domenica 14 agosto 2022, la tre giorni di paracadutismo con la 33ª edizione del trofeo Citta di Belluno, valida come 3ª prova della World Cup Series 2022.
41 le squadre partecipanti, con 205 atleti provenienti da tutto il mondo.
Impossibile annoiarsi guardando la battaglia per il podio, che vede assegnare un'altra perla alla storica squadra italiana "Scuola Nazionale Bluesky", che vince a Belluno davanti ai Cechi neo campioni del mondo in carica dal 23 luglio 2022.
Gli atleti sono quelli che hanno vinto a dicembre a Dubai, a maggio il titolo italiano e la Dolomiti Cup, gli stessi che fanno parte della rosa della Nazionale Italiana nelle discipline Classiche:
Paolo Filippini (ex centro sportivo esercito) Aero Club Pisa, **Alessandro Ruggeri** (ex centro sportivo carabinieri iscritto in A.N.P.d'I.Parma), Vittorio Guarinelli, Stefano Corradini e **Daniele Viel** (Parmigiano di nascita) Aero Club Etruria.

La gara è iniziata subito con una vera battaglia fra i top team per le prime posizioni, i ragazzi della scuola nazionale si sono agganciati al treno guidato dai Cechi, seguiti dalla Germania, Ungheria ed Italia militare. La battaglia è durata per ben 8 round, con le squadre che si alternavano al comando, dando vita ad una vera ed entusiasmante competizione sul filo dei centimetri, ma dalla settima manche i ragazzi della Scuola prendevano il comando e lo incrementavano alla fine dell'ottava

Siamo orgogliosi di annoverare tra gli iscritti dell' A.N.P.d'I. Parma

Alessandro Ruggeri

Il medagliere che può esibire è indubbiamente sinonimo impegno e costanza tali da meritarsi il posto che rappresenta nei massimo vertici del panorama Italiano

2002 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO PRECISIONE IND.E PRECIS.STILE A SQUAD.

2001 *Medaglia d'argento* CONI 2°CLASSIFICATO NEL CAMPIONATO MONDIALE PARACADUTISMO A SQUADRE STILE E PRECISIONE

2001 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO – COMBINATA

2000 *Medaglia d'argento* CONI 3°CLASSIFICATO NEL CAMPIONATO MONDIALE PARACADUTISMO A SQUADRE DISCIPLINE CLASSICHE

1999 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO - PRECISIONE E STILE

1998 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO - COMBINATA E PRECISIONE

1998 *Medaglia d'argento* CONI 3°CLASSIFICATO NEL CAMPIONATO MONDIALE PARACADUTISMO - PRECISIONE

1998 *Medaglia d'oro* CONI CAMPIONE MONDIALE PARACADUTISMO A SQUADRE STILE E PRECISIONE

1996 *Medaglia d'argento* CONI 2°CLASSIFICATO ALLE OLIMPIADI PARACADUTISMO A SQUADRE

1995 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO A SQUADRE ED INDIVIDUALE

1994 *Medaglia d'oro* CONI CAMPIONE MONDIALE PARACADUTISMO A SQUADRE ED INDIVIDUALE

1994 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO SPORTIVO MASCHILE

1991 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO SPORTIVO MASCHILE

1990 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO SPORTIVO MASCHILE

1985 *Medaglia di bronzo* CONI CAMPIONE ITALIANO PARACADUTISMO SPORTIVO MASCHILE

CAMPIONATI ITALIANI DI PARACADUTISMO DISCIPLINE CLASSICHE

Dal giorno 4 al giorno 8 maggio si sono svolti sull'aeroporto di Fano, organizzati dall'Aero Club Etruria con la collaborazione di Skydive Fano, i Campionati italiani di Paracadutismo discipline classiche.

Nella precisione individuale maschile su 10 lanci effettuati, ancora sul gradino più alto Fabrizio Mangia del RAS, con 6 cm di penalità, al secondo posto Claudio Carbone del Pull Aut Ravenna con 9 cm e al **terzo posto Ruggeri Alessandro** con 10 cm



Ruggeri Alessandro : atterraggio in Pilotta nel 200° anniversario della Polizia Municipale





SI , SIAMO ANCORA FORMIDABILI E LI SAREMO SEMPRE

INSIEME E UNITI DAL NOSTRO GIURAMENTO DI FEDELTA' ALLA PATRIA : FRATELLI PER SEMPRE !

QUALCUNO SI E' DIMENTICATO DI RINNOVARE IL TESSERAMENTO 2022 ….
SIETE ANCORA IN TEMPO !

il sito internet della sez. A.N.P.d'I. Parma :
www.anpdiparma.it

si accettano notizie , aneddoti , foto , filmati di interesse comune , il sito vuole essere, insieme alla pagina facebook (Paracadutisti italiani-FORTEZZA PARA') e al presente notiziario trimestrale, un ulteriore mezzo di comunicazione di approfondimento e di aggregazione
contiamo sulla collaborazione di tutti

CENSIMENTO IN PARMA E PROVINCIA:

CHIEDO A TUTTI DI PRODIGARSI A CERCARE I

PARA' DISPERSI NEI MEANDRI DEL TEMPO IN

PARMA E PROVINCIA :

CHIEDETEGLI NOME E COGNOME INDIRIZZO MAIL TEL. E INVIATELI A :

anpdiparma@libero.it

TUTTI I FOLGORINI DI PARMA E PROVINCIA DEVONO RICEVERE QUESTO NOTIZIARIO

PER TORNARE A SENTIRSI PARTE DI NOI !!!





Zio Silver 337 615354






22 apr 2018